



Comune di Breggia

CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

MM.no. 21/2018
Ris.mun. 2713/2018

Breggia, 6 novembre 2018

**MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE L'ADOZIONE DEL
NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale per approvazione il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

1. Premessa

Il 21 maggio 2017 il popolo ticinese ha approvato la modifica parziale della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb), introducendo l'obbligo per tutti i Comuni di avere un modello di copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le nuove disposizioni entrate in vigore prevedono una tassa base che copre i costi di raccolta e i costi fissi, ed una tassa sul quantitativo, prelevata mediante la vendita dei sacchetti della spazzatura, che copre i costi di smaltimento (cfr. art. 18 cpv. 2 LALPAmb).

La legge prevede che il Comune disponga di una certa autonomia per la fissazione della tassa base (cfr. art. 16 cpv. 4 e cpv. 5 e art. 18a cpv. 6 LALPAmb), mentre il prezzo del sacco (tassa sul quantitativo) deve sempre essere fissato dal Municipio mediante Ordinanza entro i limiti della forchetta indicata dal Consiglio di Stato (cfr. art. 18b cpv. 3 LALPAmb).

Il Consiglio di Stato ha fissato la forchetta di riferimento per il prezzo del sacco da 35 litri tra fr. 1.00 e fr. 1.30. Il relativo tariffario è pubblicato dal Consiglio di Stato, il quale, in base all'art. 24 cpv. 2 della Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR), è tenuto a fissare annualmente la tassa di smaltimento applicabile dall'ACR. Il Governo ha reso noto che a partire dal 1 gennaio 2019 è prevista una riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) comunali, da 170 a 160 franchi alla tonnellata (IVA esclusa).

Inoltre è data facoltà ai Comuni di prevedere il diritto, per alcune categorie di utenti, di ricevere gratuitamente un adeguato numero di sacchi (cfr. art. 18b cpv. 4 LALPAmb), così come prevedere delle tasse causali specifiche su alcune categorie di rifiuti (cfr. art. 18c cpv. 1 LALPAmb).

Infine la modifica parziale della legge ha introdotto i principi della contabilità analitica (cfr. art. 18 cpv. 1 LALPAmb) e della copertura al 100% dei costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (cfr. art. 28 cpv. 2 LALPAmb).

Il Consiglio di Stato, con pubblicazione sul FU del 2 giugno 2017 (cfr. n. 44/2017 pag. 4837), ha fissato il termine del 30 giugno 2019 entro il quale i Comuni sono tenuti ad adattare i rispettivi Regolamenti comunali (cfr. art. 28 cpv. 1 LALPAmb).

Municipio

T: +41 91 695 20 20
F: +41 91 695 20 29
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici

lunedì-venerdì 08.00-12.00
mercoledì 16.00-18.00

Ufficio Tecnico

Sede Caneggio
T: +41 91 695 20 25
F: +41 91 684 11 25
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio

lunedì 08.00-11.30
martedì 08.00-11.30
mercoledì 16.00-18.00
giovedì 08.00-11.30

2. Introduzione

Per quanto riguarda il Comune di Breggia, oggi la materia è disciplinata dal Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti entrato in vigore il 19 giugno 2012.

L'attuale Regolamento prevede il pagamento di una tassa annua (cfr. art. 31) che mira, di regola, a garantire la copertura integrale delle spese che il Comune deve sostenere per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (cfr. art 30).

Residenze primarie: minimo		massimo
1 persona	Fr. 90.00	Fr. 200.00
2 persone	Fr. 140.00	Fr. 250.00
3 persone	Fr. 180.00	Fr. 290.00
4 persone	Fr. 210.00	Fr. 320.00
5 persone o più	Fr. 230.00	Fr. 340.00
Residenze secondarie		
	Fr. 150.00	Fr. 250.00
Esercizi pubblici (alberghi, garni, ristoranti bar, ecc.)		
	Fr. 150.00	Fr. 1'500.00
Negozi, artigiani, uffici professionali, aziende, ecc.		
	Fr. 150.00	Fr. 1'500.00
Negozi di generi alimentari		
(annullata)	Fr. 0.00	Fr. 300.00
Per situazioni particolari la tassa sarà stabilita a giudizio del Municipio. (clausola annullata)		

Il prelievo è stabilito dal Municipio in base ai dati dell'Ufficio controllo abitanti ed è fissato, entro i limiti delle differenti forchette, mediante Ordinanza. L'attuale Ordinanza, in vigore dal 1 gennaio 2013, prevede le seguenti tasse per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

<u>Residenze primarie:</u>	
1 persona	Fr. 120.00
2 persone	Fr. 170.00
3 persone	Fr. 210.00
4 persone	Fr. 250.00
5 persone e oltre	Fr. 290.00
<u>Residenze secondarie:</u>	Fr. 170.00
<u>Esercizi pubblici (alberghi, garni, ristoranti, bar, ecc.):</u>	Fr. 200.00
<u>Negozi, artigiani, uffici professionali, aziende, ecc.:</u>	Fr. 200.00

L'attuale Regolamento contempla, oltre al genere dei rifiuti, anche il modo di raccolta. Per quest'ultimo punto è dato ampio margine al Municipio, che negli anni ha organizzato la raccolta con il seguente sistema.

Rifiuti domestici

I rifiuti devono essere racchiusi negli appositi sacchi di plastica, aventi la capacità da 17 L a 110 L e depositati negli appositi contenitori predisposti a tale scopo sul territorio comunale, o depositati nei punti di raccolta siti in tutte le frazioni. Il servizio di raccolta e smaltimento è affidato a due assuntori che si occupano, rispettivamente, delle frazioni di Caneggio, Morbio Superiore e Sagno e Bruzella, Cabbio e Muggio (con Roncapiano e Scudellate).

Rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti vengono depositati nei luoghi indicati e nei giorni stabiliti dal Municipio. Attualmente i rifiuti ingombranti vengono raccolti il sabato una volta per frazione, per un totale di sei volte. Ad occuparsi del servizio sono, oltre alla squadra esterna comunale per i rifiuti speciali, tre assuntori che prestano servizio, rispettivamente, nelle frazioni di Caneggio, di Morbio Superiore e Sagno e nelle frazioni di Bruzella, Cabbio e Muggio.

Rifiuti riciclabili

Vetro

La raccolta del vetro perso avviene presso gli appositi contenitori siti in tutte le frazioni di Breggia. Ad occuparsi della vuotatura dei contenitori e al relativo smaltimento del materiale è un assuntore privato.

Olii

Questa raccolta comprende unicamente gli olii esausti minerali (lubrificanti per parti meccaniche in genere o motori a scoppio, ecc.) e vegetali (oli commestibili, per friggitrici, ecc.) che vengono depositati negli appositi contenitori presenti in tutte le frazioni. La vuotatura e lo smaltimento di questi olii avviene per il tramite di una ditta esterna.

Raccolta pile e batterie

Le pile e le batterie esauste di piccolo formato (del tipo carbone-zinco, alcalino-manganese e mercurio) vengono raccolte in contenitori siti in tutte le frazioni. La vuotatura periodica viene eseguita dalla squadra esterna comunale, mentre lo smaltimento è assunto da una ditta esterna.

Carta e cartone

Il servizio comprende la raccolta di tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche, dai negozi e dagli uffici. Il materiale viene depositato nei cassoni presenti nelle frazioni di Bruzella, Morbio Superiore (con compattatore) e Sagno. Il trasporto e il relativo smaltimento avvengono per il tramite di un assuntore esterno.

Scarti vegetali

Il servizio comprende la raccolta degli scarti vegetali provenienti da orti e giardini. È ammesso alla raccolta tutto ciò che è costituito da materia organica e che può servire da nutrimento agli organismi decompositori come il taglio d'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, i piccoli rami. La raccolta avviene presso la piazza di compostaggio del Vivaio forestale cantonale, in territorio di Lattecaldo nella frazione di Morbio Superiore. Dal 1 gennaio 2013 un'Ordinanza ne regola giorni, orari, autorizzazioni, modi di consegna e deposito e modalità di recupero delle tasse.

PET

Il PET viene raccolto negli appositi contenitori siti in tutte le frazioni. La vuotatura così come lo smaltimento avvengono ad opera di una ditta esterna.

Plastica

La plastica riciclabile può essere depositata negli appositi contenitori siti in tutte le frazioni. La vuotatura e lo smaltimento avvengono per il tramite di una ditta specializzata.

Alluminio e ferro minuto / Altri materiali

In tutte le frazioni sono posati appositi contenitori destinati alla raccolta di oggetti in alluminio (come lattine e carta alu) e di ferro minuto e latta (come pentole e padelle, recipienti per alimenti). Tutti gli altri metalli possono essere consegnati con la raccolta dei rifiuti ingombranti. La raccolta e lo smaltimento sono svolti da un assuntore esterno.

Indumenti

I vestiti usati, i tessili e le calzature, ancora in buono stato, puliti e imballati possono essere depositati negli appositi contenitori per abiti, situati nei luoghi di raccolta, delle varie frazioni. La vuotatura è a carico di varie associazioni caritatevoli.

Rifiuti speciali e rifiuti diversi

Alcune tipologie di rifiuti speciali (pitture, vernici, colle, solventi, prodotti della fotografia, acidi, bombolette spray, medicinali scaduti, termometri, ecc.) possono essere consegnati direttamente al personale dell'ACR in occasione delle apposite raccolte organizzate dal Municipio o tramite i raccoglitori usuali (rivenditori, farmacie, ecc.).

I rifiuti solidi urbani, che vengono raccolti sul territorio di Breggia, sono smaltiti presso l'ACR di Giubiasco al prezzo di fr. 170.00 alla tonnellata. Per quanto riguarda invece i rifiuti riciclabili provenienti dai punti di raccolta, il Municipio fa riferimento, come detto, ad alcune ditte specializzate che provvedono al ritiro e al successivo riutilizzo del materiale.

Di seguito vi proponiamo alcune tabelle con i dati quantitativi e finanziari riferiti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Tabella 1: quantitativi raccolti (dati in tonnellate)

Rifiuti solidi urbani

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tonnellate	375.00	377.00	385.00	369.00	395.00	398.00

Tabella 2: costi amministrativi, di raccolta e di smaltimento

772	Eliminazione rifiuti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	media
SPESE CORRENTI		consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	preventivo	preventivo	consuntivi
311.00	Acquisto contenitori rifiuti	3'875.95	994.00	7'387.00	6'074.00	333.00	2'099.50	4'000.00	4'000.00	3'460.58
311.01	Acquisto compattatore carta	10'185.00	10'185.00		728.70			1'000.00	1'000.00	2'444.55
314.00	Manutenzione centri raccolta rifiuti	1'036.15	5'568.80					3'000.00	3'000.00	2'462.04
315.00	Manutenzione e pulizia contenitori	2'677.25	2'524.00	1'395.00	2'304.00	755.00	5'057.00	3'000.00	3'000.00	2'462.04
318.00	Servizio raccolta rifiuti domestici	84'760.80	79'823.60	82'655.40	81'967.60	82'727.40	83'177.40	82'000.00	82'000.00	82'516.70
318.01	Servizio raccolta rifiuti ingombranti	19'494.25	19'087.60	22'458.85	21'115.50	9'056.60	13'170.70	14'000.00	14'000.00	17'397.25
318.02	Servizio compostaggio rifiuti	41'943.00	26'956.50	43'376.40	33'132.00	39'640.50	33'048.00	30'000.00	30'000.00	36'349.40
318.03	Servizio raccolta carta	18'533.25	19'071.25	14'434.25	18'062.25	18'811.85	14'625.55	18'000.00	17'000.00	16'923.07
318.04	Servizio raccolta vetro	9'056.40	9'180.80	7'416.00	8'461.60	7'852.20	8'289.80	9'000.00	9'000.00	8'376.13
318.05	Servizio raccolta altri rifiuti	17'091.75	16'989.05	24'052.55	35'142.30	34'933.20	36'955.00	35'000.00	35'000.00	27'527.31
319.00	Informazione e sensibilizzazione								2'000.00	
330.00	Perdite debitori tasse rifiuti	2'570.75	772.25	1'165.20	222.20	536.30				1'053.34
350.00	Riduzione dell'imposta precedente				22'151.00	4'805.00				13'478.00
351.00	Rimborso a azienda cantonale dei rifiuti	63'679.20	64'011.40	65'488.15	62'860.55	67'209.00	67'650.90	65'000.00	66'000.00	65'149.87
RICAVI CORRENTI										
434.00	Tassa raccolta rifiuti	179'407.35	198'776.05	196'192.10	198'342.50	201'206.90	207'067.15	202'000.00	150'000.00	196'832.01
434.01	Tassa sul quantitativo								66'000.00	
434.02	Tassa compostaggio		16'000.00	16'000.00	15'170.85	17'769.45	12'933.35	15'000.00	30'000.00	15'574.73
434.07	Tasse per raccolte separate	1'130.70	499.90	1'596.00	1'109.90	485.20	1'422.10	1'500.00	10'000.00	1'040.63
436.00	Tasse per prestazioni operai	1'845.60								1'845.60
436.01	Rimborso per eliminazione vetro	6'027.40	4'834.15	4'530.05	4'187.30	5'192.75	4'432.60	5'000.00	5'000.00	4'867.38
436.02	Rimborso per PET	889.75	1'071.75	81.80						681.03
436.03	Rimborso per eliminazione carta	912.00		2'040.80	1'590.30	1'434.90	1'344.76	2'000.00	2'000.00	1'464.55
Totale spese correnti		274'903.75	255'164.25	269'828.80	290'221.70	266'660.05	264'073.85	261'000.00	263'000.00	287'315.23
Totale ricavi correnti		190'212.80	221'181.85	220'440.55	220'400.85	225'089.20	227'199.96	225'500.00	263'000.00	222'305.93
Saldo (disavanzo non finanziato da tassa)		-84'690.95	-33'982.40	-49'388.25	-69'820.85	-40'570.85	-36'873.89	-35'500.00	-	-65'009.30

Sulla base dei dati di cui sopra, il Municipio esprime le seguenti considerazioni:

- vista la modifica della LALPAmb, con la conseguente introduzione del principio di causalità, si rende necessaria la revisione dell'attuale disciplina comunale. Con l'occasione il Municipio ha ritenuto di procedere ad una rivisitazione complessiva delle normative comunali proponendo con il presente Messaggio l'abrogazione dell'attuale Regolamento, datato 2012, con l'introduzione di un nuovo Regolamento. L'opportunità risiede nel fatto che, come si dirà in seguito, il Municipio, oltre a disciplinare l'introduzione di una tassa base ed una tassa causale, propone anche la modifica di alcuni servizi di raccolta (ingombranti e scarti vegetali).
- praticamente tutti i Comuni limitrofi hanno introdotto Regolamenti comunali concernenti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti rispettosi del principio di causalità. L'adozione del nuovo Regolamento, che prevede l'introduzione di un sacco ufficiale, mira anche a combattere il cosiddetto "turismo del sacco" ritenuto che in futuro la disciplina vigente nel nostro Comune sarà parificata a quella dei Comuni vicini.
- l'attuale tasso di copertura del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti è pari al 77% (cfr. tabella 2, media consuntivi 2012-2017). L'introduzione del nuovo Regolamento comunale imporrà il raggiungimento del 100% così come previsto dalle nuove disposizioni cantonali. Per questo motivo è determinante, al fine di rendere il servizio il più fruibile possibile, che il cittadino possa essere messo nelle condizioni di far capo ad una rete di piazze di raccolta capillare e performante.

3. Il nuovo Regolamento

Il nuovo Regolamento comunale che qui viene proposto, oltre a tenere conto delle novità legislative e giurisprudenziali della materia, propone alcune modifiche concernenti il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e, in parte degli scarti vegetali, con l'introduzione, nel rispetto delle normative cantonali, di una tassa causale.

4. Tassa base

In base alle informazioni in possesso del Municipio non è al momento possibile stabilire con precisione quello che sarà il futuro ammontare della tassa base, così come non è possibile stabilire con esattezza di quanto diminuirà il quantitativo di RSU e rispettivamente aumenterà il quantitativo di rifiuti separabili e riciclabili. Per questo motivo abbiamo privilegiato un approccio prudenziale nella determinazione del costo totale dei servizi.

Secondo la nuova disciplina, il Regolamento comunale dovrà indicare un importo minimo e un importo massimo. Ciò posto, il Municipio, al fine di calcolare i suddetti importi, per quanto riguarda la tassa base che, si ricorda, dovrà coprire i costi fissi e i costi di raccolta del servizio, ha considerato l'importo indicato nel preventivo 2019 di fr. 150'000.00 che corrisponde a:

- fr. 4'000.00 Acquisto di contenitori rifiuti
- fr. 1'000.00 Manutenzione centri raccolta rifiuti
- fr. 3'000.00 Manutenzione e pulizia contenitori
- fr. 82'000.00 Servizio raccolta rifiuti domestici
- fr. 4'000.00 Servizio raccolta rifiuti ingombranti (escluse le tasse di smaltimento)
- fr. 15'000.00 Servizio raccolta carta (escluso rimborso per eliminazione carta)
- fr. 4'000.00 Servizio raccolta vetro (escluso il rimborso per eliminazione vetro)
- fr. 35'000.00 Servizio raccolta altri rifiuti
- fr. 2'000.00 Informazione e sensibilizzazione

Questo importo va messo in relazione con il numero di utenti (stato 2018) che fanno capo al servizio che sono 1'369, secondo l'attuale Regolamento così suddivisi:

	1 Pers.	2 Pers.	3 Pers.	4 Pers.	5. Pers.	Abitazioni Secondarie	Esercizi Pubbl. + artigiani/ditte	Parrocchie
Bruzella	32	35	12	10	4	38	5	1
Cabbio	42	33	18	16	4	88	7	1
Caneggio	54	51	25	18	8	19	8	1
Morbio Sup.	112	112	59	48	12	17	23	1
Muggio	50	34	16	10	2	139	8	2
Sagno	43	46	24	27	8	33	12	1

Sulla base delle considerazioni che precedono l'ipotetico ammontare della tassa base, visti i dati più recenti, potrebbe ammontare a fr. 109.56 (fr. 150'000.00 / 1'369 utenti = 109.56).

In conclusione il Municipio, facendo proprie le precedenti considerazioni, propone che l'importo fissato sia compreso tra i fr. 75.00 e i fr. 175.00 per le economie domestiche con 2 o più persone. Si prevede anche una casistica legata alle economie domestiche composte da una sola persona, per la quale si propone una tassa base da un minimo di fr. 50.00 ad un massimo di fr. 150.00. Il Municipio, proponendo una forchetta con un importo minimo piuttosto basso, spera, mediante un atteggiamento virtuoso da parte di tutta la popolazione, di poter abbassare in futuro l'ammontare della tassa base.

Per quanto riguarda le attività economiche si prospetta la creazione di 2 categorie:

- attività esercitate presso il proprio domicilio
- uffici, negozi, attività artigianali e esercizi pubblici

Da una parte questa soluzione potrebbe colmare una lacuna dell'attuale Regolamento che non indica con precisione se assoggettare alla tassa di raccolta anche coloro che hanno una attività nel Comune, presso il proprio domicilio, e che già pagano la tassa di raccolta come economia domestica. Dall'altra la soluzione proposta appare essere quella più leggera da un punto di vista degli oneri amministrativi a carico del Comune: la creazione di troppe categorie di società è pertanto sconsigliata e questo anche in virtù del fatto che Breggia è un Comune prettamente a vocazione residenziale.

5. Tassa causale

Per quel che concerne la tassa causale, che secondo le disposizioni cantonali dovrà essere compresa tra fr. 1.10 e fr. 1.30, verrà fissata al fine di raggiungere la copertura al 100% del costo di smaltimento (cfr. Rimborso all'azienda cantonale dei rifiuti).

6. Servizio raccolta rifiuti ingombranti

Il Municipio valuta l'attuale sistema di raccolta dei rifiuti ingombranti, che prevede la raccolta una volta all'anno per singola frazione, ormai inadeguato. E questo non soltanto dal profilo logistico, ma anche dal profilo dei quantitativi smaltiti dai singoli abitanti. Nonostante le direttive emanate dal Municipio tutti gli anni, che lo ricordiamo prevedono al massimo lo smaltimento di un metro cubo di rifiuti ingombranti per economia domestica, constatiamo purtroppo che tali quantitativi non vengono rispettati ed anzi spesso ci si trova confrontati con materiali che non possono essere considerati rifiuti ingombranti (rifiuti dell'edilizia, sgomberi di abitazioni, ecc.). Oltre a ciò i rifiuti vengono spesso depositati disordinatamente prima o addirittura dopo il giorno prestabilito per la raccolta. Senza poi dimenticare che oggi, dal profilo finanziario, tale servizio disattende ampiamente il principio della causalità.

In considerazione di quanto precede il Municipio propone così che la raccolta degli ingombranti venga centralizzata, in un punto stabilito mediante ordinanza (verosimilmente presso il Centro scolastico di Lattecaldo o il Vivaio forestale cantonale) per più volte all'anno. Questo, oltre a permettere un maggiore controllo delle operazioni di scarico, permetterà di applicare una tassa causale per lo smaltimento mediante la pesatura del materiale presso il Vivaio forestale cantonale, ossequiando così al principio di causalità. Il Municipio disciplinerà mediante Ordinanza i dettagli.

7. Servizio compostaggio rifiuti

Oggi il servizio di raccolta degli scarti vegetali avviene direttamente presso la piazza di compostaggio presente al Vivaio forestale cantonale, in località Lattecaldo a Morbio Superiore. La fortuna di poter disporre di una struttura del genere sul proprio territorio permette al Municipio, già dal 2013, di applicare una tassa causale per lo smaltimento di tale materiale. Tale tasse viene applicata a partire da 5 quintali di materiale smaltito.

Il Municipio non prevede di cambiare l'attuale sistema di raccolta che ha dimostrato, negli anni, un ottimo funzionamento, ma unicamente il sistema di tassazione che dovrà, sempre in sintonia con il principio di causalità, coprire l'intero costo di smaltimento. In futuro pertanto non vi sarà più il contingente di 5 quintali assegnato ad ogni economia domestica del Comune. Il Municipio disciplinerà mediante Ordinanza i dettagli.

8. Vendita dei sacchi ufficiali

La vendita dei sacchi ufficiali potrà avvenire presso la Cancelleria comunale così come presso i rivenditori autorizzati. Il Municipio disciplinerà mediante Ordinanza i dettagli.

9. Conclusioni

Tutto ciò posto, il Municipio di Breggia sottopone al Consiglio comunale il presente Messaggio municipale chiedente l'adozione del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti con la contestuale abrogazione del vecchio Regolamento del 2012. In seguito il Municipio procederà alla pubblicazione delle necessarie Ordinanze di applicazione. Questa procedura permetterà il rispetto del termine, fissato dal Consiglio di Stato, scadente il 30 giugno 2019 per l'introduzione della nuova disciplina nei Regolamenti del Comune.

In considerazione di quanto precede, restando a disposizione per qualsiasi informazione, invitiamo questo lodevole Consiglio Comunale a voler


risolvere:

1. è approvato il nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;
2. l'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2019, riservata la ratifica di competenza della Sezione degli Enti Locali;
3. ritenuto quanto al punto 2) sarà contestualmente abrogato il Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Breggia del 19 giugno 2012.

Con la massima stima.

Il Sindaco:
(S. Gaffuri)

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:
(M. Mombelli)

Allegato:

- Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

IL PRESENTE MESSAGGIO VIENE DEMANDATO PER COMPETENZA
ALL'ESAME DELLE COMMISSIONI DELLA GESTIONE E DELLE PETIZIONI

Proposta di

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Il Consiglio comunale di Breggia

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);

decreta:

CAPITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, segnatamente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, sull'intero territorio del Comune di Breggia nonché il relativo finanziamento.
2. Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2

Principi della gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
2. Il Comune collabora sul scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3

Compiti del Comune

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.
2. In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.
3. Il Municipio provvede all'attuazione del presente Regolamento ed emana le relative Ordinanze di applicazione.

Art. 4

Definizioni

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche, dalle attività d'impresa aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative, dai residui di scopatura e di pulizia generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, dei cestini e dei rifiuti di scuole e uffici pubblici.

In particolare sono considerati tali:

- a. i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b. i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c. le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale.
2. I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo non possono essere considerati rifiuti urbani.

3. Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5
Doveri dei detentori dei rifiuti

1. I rifiuti solidi urbani (RSU) devono essere depositati nei punti definiti e autorizzati dal Municipio, ubicati sul territorio comunale, secondo le regole stabilite dal Municipio.
2. I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
3. Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate presso i punti/centri di raccolta presenti sul territorio comunale e designate dal Municipio tramite Ordinanza. Le raccolte separate non devono assolutamente essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
4. I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite Ordinanza.
5. I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
6. I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
7. Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6
**Eccezioni e modalità
particolari di consegna**

1. Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
2. Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7
Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è vietato:

- a. immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b. abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c. depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni: in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna;
- d. l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e. consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

CAPITOLO II - Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante Ordinanza, e meglio stabilisce:

- a. per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- b. le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 9 Utenti autorizzati

1. Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune di Breggia.

2. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione

1. I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

2. Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

3. Per stabili abitativi con più appartamenti, quartieri, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un elevato volume di rifiuti la settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.

4. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

1. Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a. apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b. apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c. tubi e lampade fluorescenti, al neon, al mercurio, lampadine a risparmio energetico;
- d. veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e. rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f. cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g. sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h. residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i. materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;

- j. polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k. fanghi, provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l. pneumatici;
 - m. scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n. residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici, e zincatura;
 - o. veleni;
 - p. emulsioni e miscele bituminose;
 - q. prodotti fitosanitari, pesticidi, insetticidi, diserbanti, e concimi;
 - r. medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s. carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie;
2. I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
 3. In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12
Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

1. I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.
2. Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

Art. 13
Sospensione del servizi

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

CAPITOLO III - Finanziamento

Art. 14
Principio

1. Il Municipio stabilisce mediante Ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
2. Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).
3. Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.
4. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15
Tassa base

1. La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a. quelli amministrativi e del personale;
 - b. di informazione e sensibilizzazione;

- c. di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
 - d. di investimento;
 - e. gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
2. Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
3. Mediante Ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:
- a. economie domestiche aventi una persona: minimo fr. 50.00 - massimo fr. 150.00;
 - b. economie domestiche aventi due o più persone e residenze secondarie: minimo fr. 75.00 - massimo fr. 175.00;
 - c. persone giuridiche:
 - che sono svolte presso la propria economia domestica: minimo fr. 25.00 - massimo fr. 100.00 di supplemento;
 - che concernono uffici, magazzini, negozi, attività artigianali e esercizi pubblici: minimo fr. 200.00 - massimo fr. 600.00;

Art. 16
Tassa sul quantitativo

1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
2. Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
3. Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

Art. 17
Altre tasse causali

1. Per lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza, un'apposita tassa entro i seguenti limiti:
 - a. consegna diretta alla piazza di raccolta: minimo fr. 10.00 al quintale - massimo fr. 20.00 al quintale.
2. Per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza, un'apposita tassa entro i seguenti limiti:
 - a. consegna diretta al punto/centro di raccolta: minimo fr. 5.00 al quintale - massimo fr. 20.00 al quintale.
3. Tali tasse sono prelevate secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 18
Esigibilità

1. La tassa base è stabilita mediante decisione per anni civili. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis avente base mensile.

2. In linea di principio tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
3. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Art. 19
Attuazione e misure
d'esecuzione

1. Il Municipio attua il presente Regolamento. Esso emana le necessarie Ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
3. Per l'esecuzione coattiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
4. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi possono essere aperti e ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
5. Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
6. La fattura della tassa è parificata a una decisione esecutiva secondo l'art. 80 cpv. 2 cifra 2 LEF.

Art. 20
Rimedi giuridici

1. Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
2. Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21
Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000.00 le contravvenzioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o altre norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Art. 22
Entrata in vigore e
abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati: il Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del 19 giugno 2012, l'Ordinanza municipale sulle tasse per la raccolta dei rifiuti del Comune di Breggia del 6 dicembre 2012, l'Ordinanza municipale concernente l'utilizzo dell'area di compostaggio per lo smaltimento degli scarti vegetali del 1 gennaio 2013.